



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI LOMBARDIA

SEZIONE 10

riunita con l'intervento dei Signori:

- LABRUNA SALVATORE Giudice unico
-
-
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 3799/2017
depositato il 07/07/2017
- relativo alla sentenza n. 4499/2016 Sez:38
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE VARESE

proposto dagli appellanti:

difeso da:

difeso da:

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9301T1 /2014 IRPEF-ALTRO 2010
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9301T' /2014 IVA-ALTRO 2010
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9301T 2014 IRAP 2010

SEZIONE

N° 10

REG.GENERALE

N° 3799/2017

UDIENZA DEL

26/09/2017 ore 15:00

N°

384 9/2017

PRONUNCIATA IL:

26.09.2017

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

28.09.2017

Il Segretario

Maria Selvia

Cirriucione



Procedimento d'ottemperanza:
R.G.A. n° 3799/2017

Sentenza di condanna:
C.T.R. Lomb. 4499/38/2016

Giudice unico

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Concisa esposizione ex art. 36, c.2, n°2, d.lgs.546/92

La trattazione camerale della presente controversia, ex articolo 70, comma 10-bis, d.lgs.546/92, è assegnata in composizione monocratica a questo Giudice, nominato giusta decreto presidenziale, prot. 1431 del 7/7/2017.

Oggetto del giudizio è l'ottemperanza richiesta ex artt. 69, c.5 e 70, d.lgs.546/92- della sentenza in frontespizio, immediatamente esecutiva ex art. 69, c.1, che ha condannato Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Varese al pagamento a favore di delle spese dei 2 gradi del giudizio, ivi liquidate € 1.500/00 per il primo grado e 2.000/00 per il secondo grado, pari complessivamente ad € 3.500/00, (per: esborsi sostenuti, diritti, onorari al lordo degli oneri previdenziali e fiscali di legge), oltre al 15% per le spese generali, più I.V.A. come per legge e 4% c.p., nonché al ristoro del C.U.T. (Contributo Unificato Tributario) - nella misura effettivamente già pagata dall'intimato per ciascuno degli atti difensionali presentati durante l'intero giudizio, al netto di eventuali relativi interessi liquidati e sanzioni irrogate - ad alla restituzione di quanto eventualmente già pagato frazionatamente ex art. 68 d.lgs. 546/92, in pendenza dell'intero processo, con gli interessi di legge. Tale sentenza, notificata a controparte soccombente in data 7 ottobre 2016, è stata impugnata dall'ufficio a mezzo dell'Avvocatura dello Stato con ricorso in cassazione, cui il contribuente ha resistito con controricorso; attualmente le parti sono in attesa che sia fissata l'udienza camerale di cui all'art. 377 c.p.c.; l'Ufficio inadempiente non risulta avere formulato istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza ai sensi dell'art.62-bis, d.lgs. 546/1992.



Col presente ricorso _____, creditore procedente in ottemperanza, afferma di aver "richiesto all'Ufficio di adempiere spontaneamente a quanto statuito dalla pronuncia della Commissione Tributaria Regionale di Milano con comunicazione e-mail del 19 gennaio 2017" e che "in data 13 marzo 2017 ha notificato all'Ufficio, per il tramite dell'Ufficiale giudiziario addetto all'UNEP presso il Tribunale di Busto Arsizio, atto di messa in mora ai sensi dell'art. 70, c 2, d.lgs. 546/1992, diffidando l'Amministrazione finanziaria ad adempiere agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 4499/2016 della Commissione Tributaria Regionale di Milano. Pertanto, già spirato lo "spatium adimplendi" di cui all'art. 69, c.4, e sussistente la competenza di questo giudice, attesa la pendenza in cassazione di una controversia la cui sentenza impugnata non è stata neppure oggetto di richiesta di sospensione ex art. 62-bis, d.lgs.546/1992, chiede:

" in via principale: |
il pagamento della totalità degli importi liquidati con la sentenza in oggetto (compresa la restituzione di quanto già pagato frazionatamente ex art. 68 D.Lgs. n. 546/92, in pendenza dell'intero processo), trattandosi di provvedimento immediatamente esecutivo ex art. 69 D.Lgs. n. 546/1992, la cui operatività non è stata subordinata a prestazione di idonea garanzia, oltre interessi di legge, interessi sugli interessi e rivalutazione monetaria sino al saldo e spese di notifica dell'atto di messa in mora, nonché al ristoro del C.U.T. (Contributo Unificato Tributario). nella misura già pagata da questo ricorrente, incluse le spese e compensi relativi al presente procedimento, disponendo ogni altro provvedimento all'uopo ritenuto opportuno e necessario compresa la nomina di un commissario ad acta.

in via subordinata: |
nella denegata ipotesi in cui la Commissione dovesse ritenere non applicabile, ratione temporis, il disposto di cui all'art. 69 D.Lgs. n. 546/1992. disporre la restituzione, a norma dell'art. 68 D.Lgs. cit., del tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza, oltre agli interessi di legge, interessi sugli interessi e rivalutazione monetaria sino al saldo e spese di notifica dell'atto di messa in mora, incluse spese e compensi relativi al presente procedimento".

L' Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Varese ha fatto pervenire proprie osservazioni in data 18 settembre 2017 con protocollo 19532/S, sostenendo che "la provvisoria esecutività delle sentenze, in forza del novellato art. 69 d.lgs. 546/1992 e



del successivo decreto di attuazione entrato in vigore il 28.3.2017, trova applicazione unicamente per le sentenze depositate successivamente alla data del 28.3.2017"
... "Ancor prima di prendere posizione sulle eccezioni di parte (infondate e pretestuose per i motivi che si andranno qui di seguito ad esporre) si premette che l'Ufficio, in ottemperanza alla sentenza 4499/38/16, ha rimborsato al contribuente quanto pagato in pendenza di giudizio (si allega interrogazione AT convalida rimborsi), motivo per cui le contestazioni di parte devono limitarsi al mancato pagamento delle spese di giudizio e dei contributi unificati" ... "Concludendo, posto che nel caso che ci occupa rileva il momento di entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'art. 69, la data di entrata in vigore coincide con il 27/3/2017 (ovvero data di entrata in vigore del decreto ministeriale richiamato dall'art. 12). Pertanto, posto che la sentenza che condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio (e dei contributi unificati per i quali vale il medesimo discorso relativo alle spese di giudizio) è stata depositata in data 1/9/2016, la stessa non è immediatamente esecutiva e, conseguentemente, il rifiuto dell'Ufficio relativo al pagamento delle spese oggetto del presente procedimento contenzioso è pienamente legittimo. Infatti, l'art. 69 del D.lgs. n. 546/1992, nella versione previgente, recitava "Se la Commissione condanna l'Ufficio del Ministero delle finanze o l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione al pagamento di somme, comprese le spese di giudizio liquidate ai sensi dell'articolo 15 e la relativa sentenza è passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia spedita in forma esecutiva a norma dell'art. 475 del codice di procedura civile, applicando per le spese l'art. 25, comma 2". Si ribadisce che la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che ci occupa, depositata in data 1/9/2016, non è divenuta definitiva risultando pendente il relativo Ricorso per Cassazione. Per i motivi esposti, l'Ufficio, premesso che quanto pagato in pendenza di giudizio in forza del procedimento di riscossione frazionata del tributo è stato già rimborsato al contribuente, chiede a codesta onorevole Commissione Tributaria Regionale il rigetto del ricorso nel resto e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio. Con vittoria delle spese di giudizio ed onorari di causa. Allega interrogazione AT convalida rimborsi, protocollo 2017/11749/int, relativo a 6 importi del 2014.

Terminata l'audizione in contraddittorio delle parti presenti nella odierna udienza camerale per svolgere le rispettive difese, visti gli atti di causa ed esaminati i documenti prodotti dalle parti, questo Giudice unico pone la causa in decisione.



MOTIVAZIONE

Succinta esposizione delle ragioni di fatto e dei motivi di diritto della decisione ex art. 36, c.2, n°4, d.lgs.546/92

Il ricorso è fondato e va accolto, atteso che resiste a tutti i motivi contro dedotti dall'ufficio condannato inadempiente, come illustrati in narrativa.

Premesso che in virtù dell'art.69, d.lgs. 546/92, come novellato dall'art.9, c.1, lett.gg), d.lgs.156/2015, in attuazione dell'art.10, c.1, legge delega n. 23/2014, le sentenze di condanna in favore del contribuente (depositate - e non deliberate poiché non è prevista dal d.lgs. 546/1992 la pubblicazione del dispositivo - a far data dal 1° giugno 2016, secondo la disposizione transitoria di cui all'art. 12, c.1, del citato decreto n. 156/15) "sono immediatamente esecutive"; che, "nei giudizi aventi ad oggetto il rifiuto espresso o tacito ad una istanza di rimborso di somme superiori a diecimila euro, gli Uffici provvedano a fornire al giudice eventuali elementi in loro possesso idonei ad incidere negativamente sul giudizio di solvibilità del contribuente, al fine di ottenere, in caso di soccombenza, la previsione di una idonea garanzia" (Circ. AE 38/2016) e che l'ufficio inadempiente nulla ha argomentato sulle "condizioni di solvibilità dell'istante" né ha formulato istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza ai sensi dell'art.62-bis, d.lgs. 546/1992, non può revocarsi in dubbio che l'emanazione del decreto MEF 6 febbraio 2017, n. 22, entrato in vigore il 28 marzo 2017, valga solo a ridisciplinare il contenuto della garanzia eventualmente necessaria per l'esecuzione della sentenza (come anche per la sua sospensione ex artt. 52 o 62-bis, che però non sono fattispecie limitate dal legislatore ad importi superiori ad € 10.000, ove diverse delle spese di litè) sulla base di quanto già previsto per l'IVA dall'art.38-bis, c.5, d.p.r. 633/1972, la sua durata nonché il termine entro il quale può essere escussa, a seguito dell'inerzia del contribuente in ordine alla restituzione delle somme garantite, protrattasi per un periodo di 3 mesi.

Pertanto, postergare l'applicazione del novellato articolo 69, d.lgs. 546/92, al 28 marzo 2017 – data di entrata in vigore del citato decreto MEF n. 22/2017 - assecondando l'interpretazione avanzata da parte resistente sulla disposizione transitoria di cui all'art. 12, c.2, del citato decreto n. 156/15, presenterebbe una congerie di insuperabili aporie logiche quale quella di una esecuzione sempre (persino nei casi di importo non supe-



riore ad € 10.000) subordinata all'emanazione di un decreto volto a disciplinare il contenuto della garanzia – presupposto ai soli casi necessitati di prestazione cauzionale - anche quando - nei casi di importo superiore ad € 10.000 - il giudice non disponga alcuna garanzia, costringendo l'interprete ad una ermeneutica costituzionalmente orientata volta ad evitare censure di patente incostituzionalità. Inoltre, la tesi che l'entrata in vigore dell'immediata esecuzione, introdotta dalla novella all'art. 69, d.lgs. 546/92, possa essere sine die differita dal legislatore delegato - consegnando al MEF (parte processuale "oggettivamente" controinteressata) una condizione potestativa quale l'emissione di un proprio decreto - confligge inevitabilmente anche con il diverso termine fisso del 1 gennaio 2016, previsto per l'entrata in vigore degli artt. 47, 47-bis, 52 e 62-bis che fanno tutti anch'essi riferimento (vds. artt.47, c.5; 47-bis, c.3; 52, c.6 e 62-bis, c.5) alla medesima garanzia di cui all'art.69, comma 2 - peraltro, eccedendo nella delega che, come conferita dall'art.10, c.1, n.10, legge n. 23/2014, non prevede tale garanzia - senza esserne condizionati nella vigenza come invece, erroneamente opinando, lo sarebbe l'art. 69, d.lgs. 546/92.

Concludendo, per le somme superiori a € 10.000, diverse delle spese di lite, è nella discrezionalità del giudice il subordinarne il rimborso -nel dispositivo della sentenza immediatamente esecutiva o in quella d'ottemperanza- alla prestazione della garanzia di cui al citato comma 2, tenuto conto delle condizioni di solvibilità del contribuente. Tale cautela è volta a garantire la ripetizione delle somme pagate, nel caso di successiva riforma della sentenza in sede di gravame/impugnazione. Il comma 4 fissa lo *spatium adimplendi* per l'ufficio soccombente nei 90 giorni dalla notifica della sentenza da eseguire, in consonanza al precedente art. 68, c.2, a condizione che non sia dovuta la garanzia disciplinata con decreto MEF 6 febbraio 2017, n. 22, che può essere disposta solo dal giudice. Va, altresì, precisato che ogni eventuale "validazione del rimborso", "disposizione di pagamento", "dettaglio interrogazione rimborsi" etc., costituiscono atti interni di contabilità -da consumare nei termini dello spatium adimplendi assicurato dalla legge- e che non sono affatto idonei ad assicurare l'effettiva, completa ed immediata disponibilità delle somme per il creditore procedente, ai fini di un rigetto del ricorso. Non potendosi in alcun modo ritenere eseguito l'"adempimento", non sussistono neppure i presupposti per una dichiarazione di estinzione del giudizio di ottemperanza per cessazione della materia del contendere ex art. 46, d.lgs. 546/92.



Relativamente agli atti "impeditivi" dei pagamenti nel giudizio di ottemperanza al giudicato tributario (la compensazione legale e giudiziale, il fermo amministrativo ex art. 69, u.c., r.d. 2440/1923, la sospensione del pagamento ex art. 48-bis, c.1, d.p.r. 602/73 ed il pignoramento presso terzi ex art. 72-bis d.p.r. 602/1973), possibili esiti del riscontro di carichi pendenti in capo al contribuente, inopinatamente opponibili all'attività commissariale richiesta, si considera quanto segue:

La **compensazione** cui tende il fermo amministrativo come ogni altra misura impeditiva al pagamento, presuppone un accertamento di merito precluso in un giudizio a cognizione sommaria quale quello di ottemperanza (cass. 18208/2010 e 25696/2009); ciò vale anche in sede fallimentare (cass. 13681/2005) in quanto *"il giudice può solo provvedere in ordine all'esecuzione del giudicato e non anche in relazione a profili cognitivi estranei all'individuazione del contenuto e della portata del giudicato; pertanto, è precluso a detto giudice disporre un'eventuale compensazione in sede fallimentare tra credito emerso dal giudicato con debiti fiscali sopravvenuti, potendo detta compensazione avvenire solo su precisa domanda del contribuente rivolta all'ufficio"*. Le compensazioni legale e giudiziale sono inconciliabili con la natura stessa del giudizio di ottemperanza; è ammessa solo la compensazione volontaria che deve essere formalizzata extragiudiziarmente direttamente tra le parti, allegata alla relazione del giudice-componente delegato/commissario ad acta nominato ed acquisita al fascicolo d'ufficio per documentare l'avvenuto adempimento.

Il **fermo amministrativo di cui all'art. 69, u.c., r.d. 2440/1923** (ed all'art. 23 d. lgs. n. 472/1997, che prevede l'applicazione di tale misura sui crediti vantati dai contribuenti a garanzia del pagamento delle sanzioni amministrative anche loro semplicemente contestate o irrogate e/o di maggiori tributi accertati, ancorchè in via non definitiva), è un provvedimento cautelare di carattere soprassessorio - espressione della c.d. autotutela esecutoria - emesso nell'esercizio di un potere autoritativo atto a degradare il diritto soggettivo del privato ad interesse legittimo. Tale autotutela esecutoria fa eccezione all'istituto della compensazione ex art. 1241 c.c. ed alla stessa disciplina dell'adempimento, tanto da impedire al creditore la costituzione in mora dell'amministrazione statale debitrice per cui, fin dalla data della formale adozione del fermo (che sospende *sine die* il pagamento del controcredito al cittadino-contribuente) non maturano interessi moratori. *"In sostanza, l'Amministrazione creditrice richiede l'emissione*



di un provvedimento (appunto il fermo amministrativo), da notificare alle altre Amministrazioni dello Stato e alle tesorerie, con lo scopo di impedire che siano effettuati pagamenti già disposti e consentire quindi di soddisfare il proprio credito. Di norma, tali provvedimenti vengono emanati a cura del MEF e comunicati ai destinatari per il tramite della Direzione delle Entrate. In presenza di "fermo", la sezione sospende il pagamento del titolo e lo restituisce all'Amministrazione emittente." (Atti "Banca d'Italia e Tesoreria dello Stato" Ottobre 2006). Il fermo amministrativo – adottabile, pro concurrenti quantitate, autonomamente da ogni Amministrazione dello Stato (e non locale) anche se condannata al pagamento - ha lo scopo di legittimare la sospensione, in via cautelare e provvisoria, del pagamento di un proprio debito certo, liquido ed esigibile nell'attesa che maturino le condizioni per eccepire la compensazione con ragioni di credito erariale (un controcredito ancora solo potenziale) che l'Amministrazione dello Stato, considerata nella sua unità, vanta nei confronti del medesimo creditore. Per evitare che l'esercizio di tale autotutela esecutoria, possa costituire un ingiustificato privilegio per l'amministrazione debitrice, non è sufficiente una "mera" ragione creditoria ma occorre che il controcredito atteso versi già in una condizione complessiva tale da poter far ritenere "ragionevole" (*fumus boni juris*) la pretesa dell'amministrazione. È l'amministrazione competente per il credito erariale garantito – e non quella debitrice "fermata" - che può pronunciare l'estinzione delle contrapposte obbligazioni per compensazione del debito. La giurisdizione sul fermo amministrativo appartiene allo stesso giudice di cognizione del credito erariale (potenziale) garantito dal fermo e non del debito erariale "fermato", atteso lo stretto legame tra la misura cautelativa del credito ed il diritto per la cui provvisoria tutela essa è concessa. (T.a.r. Lazio, Roma, Sezione 3, Sentenza 10 febbraio 2011, n. 1316). Costante giurisprudenza di legittimità esclude ogni rilevanza ostativa del fermo amministrativo opposto in un giudizio di ottemperanza; infatti, Cass. civ. Sez. Unite, 23-12-2008, n. 30058; Cass. civ. Sez. V, 09-12-2009, n. 25696; Cass. civ. Sez. V, 25-05-2011, n. 11450. Cass. civ. Sez. Unite, 5-8-2010, n. 18208 hanno precisato che il fermo amministrativo può essere efficacemente adottato e validamente opposto solo nel corso del giudizio di cognizione. Pertanto, il giudice collegiale/monocratico dell'ottemperanza (o un giudice-componente delegato o un suo ausiliario come il commissario ad acta) non deve arrestarsi davanti ad un fermo amministrativo - sul credito da rimborsare per sentenza da eseguire in ottemperanza - opposto dall'amministrazione inadempiente dopo tale sentenza, an-



che ove il creditore procedente per l'ottemperanza non acconsentisse alla usuale richiesta, della stessa amministrazione debitrice, di offrire "volontarie" garanzie fideiussorie alternative (di adeguato importo e durata).

La sospensione del pagamento di cui all'art. 48 bis, c.1, d.P.R.602/73, al fine di consentire una preventiva verifica di insussistenza di inadempienze esattoriali del beneficiario per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni superiori a diecimila euro, così come il pignoramento speciale dei crediti presso terzi di cui all'art.72bis, d.P.R.602/73, provvedimento amministrativo prescrittivo che non costituisce atto processuale di espropriazione forzata, volto alla realizzazione del credito fiscale con una procedura coattiva, alternativa a quella disciplinata dal Codice di Procedura Civile, sono anch'essi funzionali ad una conseguente eventuale compensazione obbligatoria. In ogni caso, poiché in materia tributaria vige una giurisdizione generale ed esclusiva *ratione materiae* (ex art.2, c.1, d.lgs 546/92) che non può non comprendere la cognizione di ogni eventuale accessorio del tributo: interessi, sanzioni, spese etc. le Cc.Tt. - *incidenter tantum* - lo conosceranno in via incidentale ex art.2 c. 3 d.lgs 546/92 per disapplicarlo ex artt. 4 e 5, l.2248/1865.

Nel caso per cui è causa, trattandosi di un giudizio di ottemperanza, ogni eventuale contro credito vantato non può essere opponibile in una compensazione che non sia volontaria. Tanto premesso, per le motivazioni infra esposte - ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, restando assorbita da quanto prefato - le doglianze del ricorrente per l'ottemperanza sono fondate e meritano di essere accolte, prescrivendo le statuizioni necessarie per l'adempimento coattivo come da dispositivo. L'accoglimento della domanda comporta la condanna della parte inadempiente - qui eseguita - alla rifusione delle spese di lite al creditore procedente, che si liquidano - ex art. 15, d.lgs. 546/92- in base ai parametri disciplinati dal DM 55/2014, recante "*Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247*", come da dispositivo.

P.Q.M.

la Commissione tributaria regionale per la Lombardia, sez. 10[^] in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

Pag. 8 a 10

**accoglie**

il ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 4499/38/2016 della Commissione Tributaria Regionale Lombardia, pronunciata il 7 giugno 2016 e depositata il 1°/9/2016, nella misura richiesta e senza prestazione di garanzia;

condanna

nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Varese, al pagamento a favore di Y, alle spese di questo giudizio d'ottemperanza, qui liquidate complessivamente ex art. 15, c.2-ter, d.lgs. 546/92, in € 875/00 (per: esborsi sostenuti, diritti, onorari al lordo degli oneri previdenziali e fiscali di legge); oltre 15% di spese generali; I.V.A. come per legge e 4% c.p., nonché al ristoro del C.U.T. (Contributo unificato tributario) effettivamente già pagato dalla ricorrente per questo giudizio di ottemperanza;

nomina

il dott. domiciliato per l'incarico presso la segreteria giudiziaria di questa sezione, affinché adotti tutti i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza in luogo dell'ufficio condannato che li ha omessi, nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge, ivi comprese le procedure di pagamento in conto sospeso, di storno dai capitoli di spesa ovvero di modificazione delle poste dei capitoli stessi, attenendosi agli obblighi risultanti dal dispositivo della sentenza ineseguita, autorizzandolo fin d'ora all'immediato diretto approntamento di tutto quanto all'uopo ritenuto necessario, depositando presso la segreteria di questo Giudice unico ogni proprio atto in copia di conoscenza;

ordina

ad Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Varese debitrice inadempiente, di assicurare al dott. ogni identificazione (user id), autenticazione (pwd iniziale di default) ed autorizzazione (profile user) necessarie all'accesso diretto ed immediato al SI.CO.GE. (sistema per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria per le Amministrazioni Centrali dello Stato) da un proprio computer collegato alla rete intranet, quale Commissario ad acta che agisce in luogo dell'Amministrazione sostituita, nonché ogni altra assistenza tecnica utile all'emissione di un S.O.P. informatico, firmato digitalmente, per concludere al più presto la propria



attività commissariale; tutte le spese connesse all'espletamento dell'incarico del Commissario ad acta sono a carico dell'amministrazione debitrice (ex art. 9, comma 3-bis, del D.L. n.185/2008).

dispone

il pagamento commissariale immediato:


- delle spese dei 2 gradi del giudizio, come liquidate nella sentenza da ottemperare in € 1.500/00 per il primo grado ed in 2.000/00 per il secondo grado, pari complessivamente ad € 3.500/00, (per: esborsi sostenuti, diritti, onorari al lordo degli oneri previdenziali e fiscali di legge) oltre il 15% di spese generali, I.V.A. come per legge e 4% c.p.; nonché al ristoro del C.U.T. (Contributo unificato tributario) - nella misura effettivamente già pagata dall'intimato per ciascuno degli atti difensionali presentati durante l'intero giudizio, al netto di eventuali relativi interessi liquidati e sanzioni irrogate - ed alla restituzione di quanto eventualmente già pagato frazionatamente ex art. 68 d.lgs. 546/92, in pendenza dell'intero processo, con gli interessi di legge.
- delle spese processuali su liquidate per il giudizio d'ottemperanza in € 875/00 (per: esborsi sostenuti, diritti, onorari al lordo degli oneri previdenziali e fiscali di legge); oltre 15% di spese generali; I.V.A. come per legge e 4% c.p.; nonché al ristoro del C.U.T. (Contributo unificato tributario) versato per il ricorso in ottemperanza nella misura di € 120/00;

rinvia

alla successiva ordinanza di chiusura del procedimento la liquidazione a carico dell'ufficio condannato del compenso previsto dagli artt. 49 e 50, c.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -secondo la tabella di cui all'art. 2 dell'allegato al d.m. giustizia e finanze 30 maggio 2002- nonché delle altre spese, forfettarie e/o a piè di lista, eventualmente da riconoscere per l'espletamento dell'incarico qui conferito, previa acquisizione della relazione conclusiva dell'attività commissariale.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 settembre 2017.

Il Giudice unico
(nominato giusta decreto presidenziale,
prot. 1431 del 7/7/2017)


Salvatore Labruna

Pag. 10 a 10